

Pensioni: dal 01-01-2019 la minima sale a 513 euro, l'assegno sociale a 458 euro

E' l'effetto dell'adeguamento all'inflazione in misura pari all'1,1%. Incrementi in arrivo sia per le pensioni minime che per gli assegni sociali e le pensioni per gli invalidi civili

La pubblicazione del decreto ministeriale che ha fissato la misura della perequazioni delle pensioni per il 2019 (vedi NI 228) determina benefici anche ai pensionati al minimo. Il provvedimento da un lato conferma il tasso di incremento definitivo relativo al 2018 rispetto al 2017 (pari all'1,1%) e, dall'altro stabilisce, come previsione, quello da utilizzare nel 2019. L'incremento previsto è dell'1,1%. Così da gennaio 2019 il **trattamento minimo pensionistico** passerà da 507,42 a **513,01 euro** al mese; mentre **l'assegno sociale**, aumenterà da 453 a **457,99 euro** al mese. La **pensione sociale**, ancora prevista per i titolari della stessa al 31 dicembre 1995, raggiunge **377,44 euro** al mese.

Crescono poi le pensioni erogate nei confronti degli **invalidi civili**: sia **l'assegno mensile di invalidità** che la **pensione di inabilità civile** nel 2019 salgono a **285,66 euro** dai 282,55 euro attuali.

Si rimane sempre in attesa delle decisioni che, secondo le intenzioni del Governo, dovrebbero portare le **pensioni minime a 780 euro al mese**.

Le pensioni di importo superiore al minimo, dal 1° gennaio 2019 **torneranno ad essere indicizzate all'inflazione** secondo la disciplina antecedente alla Riforma Fornero. Si ritorna così dopo diversi anni dalla **perequazione in tre fasce** all'interno del trattamento pensionistico complessivo nelle seguenti misure:

- 1) in misura piena, cioè al 100%, per le pensioni **fino a tre volte il trattamento minimo**;
- 2) al 90% per le fasce di importo comprese **tra tre e cinque volte il trattamento minimo**;
- 3) al 75% per i trattamenti **superiori a cinque volte il minimo**.

Nella tabella è riepilogato il meccanismo. In definitiva il ritorno alle vecchie fasce di rivalutazione avvantaggia i pensionati con assegni

In questo numero:

Pensioni: Dal 01-01-2019 la minima sale a 513 euro, l'assegno sociale a 458 euro

INPS: indennità di malattia e trasferimento del lavoratore all'estero,

INPS: soggetti ultrasessantacinquenni novità per l'indennità di accompagnamento,

INPS: Prestazioni non pensionistiche decadenza e prescrizione,

INPS: Differito al 01-01-2020 il termine di prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni dei dipendenti pubblici,

INPS: Assegno Sociale sostitutivo delle prestazioni agli invalidi civili. Nuovo requisito anagrafico e ripercussioni sul diritto,

Immigrazione.

In attesa della realizzazione delle promesse governative connesse al reddito di cittadinanza, dal 01-01-2019 scatta l'adeguamento perequativo, pari all'1,1% che aumenterà le prestazioni legate al reddito e delle prestazioni assistenziali

medio-alti rispetto ad oggi.

Importo pensione	% perequazione	% dell'aumento
Fino a € 1.523	1,1%	100%
da €1524 a € 2.538	0,99%	90%
da € 2.539	0,825%	75%

INPS: indennità di malattia e trasferimento del lavoratore all'estero

L'INPS ha recentemente emanato il [msg. 4271 del 16/11/2018](#), con chiarimenti sugli adempimenti da osservare nei casi di lavoratori, che durante il periodo di assenza per malattia, intendano trasferirsi all'estero (vedi NI 227). Ora torna sull'argomento pubblicando una [guida sulla certificazione di malattia](#) per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale che soggiornano temporaneamente fuori dall'Italia. In caso di **evento verificatosi durante un soggiorno all'estero**, i lavoratori conservano il diritto all'indennità di malattia. Per ricevere la prestazione economica è necessaria la **certificazione medica** contenente tutti i dati ritenuti essenziali dalla normativa italiana (intestazione, dati anagrafici del lavoratore, prognosi, diagnosi di incapacità al lavoro, indirizzo di reperibilità, data di redazione, timbro e firma del medico). La certificazione deve essere rilasciata nel rispetto della legislazione del paese in cui si trova il lavoratore il quale, anche all'estero, è tenuto a rispettare le **fasce orarie di reperibilità** per le [visite mediche di controllo](#). La guida fornisce ai lavoratori tutte le indicazioni, distinguendo i casi di:
1) malattia insorta in un paese estero appartenente **all'Unione Europea**;
2) malattia insorta in un **paese extra UE** che **abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali** di sicurezza sociale con l'Italia;
3) malattia insorta in un **paese extra UE** che **non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali** di sicurezza sociale con l'Italia.

INPS: soggetti ultrasessantacinquenni novità per l'indennità di accompagnamento

L'INPS ha emanato il [messaggio n. 4463 del 28 novembre 2018](#), con il quale comunica che a partire dal 1° gennaio 2019 entrerà a regime il procedimento di semplificazione delle modalità di accesso all'indennità di accompagnamento per i cittadini non più in età lavorativa (ultrasessantacinquenni), già introdotto in via sperimentale dal maggio 2018. Tale semplificazione consente di anticipare al momento della presentazione della domanda di invalidità civile le informazioni di natura socio-

economica contenute nel modello AP70, prima comunicate solo al termine dell'esito positivo della fase sanitaria. Si tratta, in particolare, della comunicazione di eventuali ricoveri, della delega alla riscossione di un terzo (Quadro G) o in favore delle associazioni (Quadro H) e dell'indicazione delle modalità di pagamento (Quadri F1 o F2). Grazie all'acquisizione anticipata di tali informazioni è possibile, una volta definito positivamente l'iter dell'accertamento sanitario, l'avvio in tempi brevi del processo di liquidazione dell'indennità. L'INPS precisa che la semplificazione riguarderà anche le domande di accertamento sanitario presentate da coloro che hanno perfezionato il requisito anagrafico secondo i requisiti previgenti (ad esempio, 66 anni e 7 mesi compiuti tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018).

INPS: Prestazioni non pensionistiche decadenza e prescrizione

Con il **msg. 4105/2018** (non pubblicato sul sito ,ma reperibile sui siti specializzati) l'INPS torna ad occuparsi della delicata questione afferente **la prescrizione e la decadenza delle prestazioni non pensionistiche**. Gli addetti ai lavori già conoscono la complessità della materia e questo messaggio, può rappresentare un interessante contributo per affinare i concetti ed esercitare al meglio la nostra azione di tutela.

In prima analisi l'INPS si sofferma sui **termini di decadenza per proporre l'azione giudiziaria**. Si conferma che il termine di **1 anno** decorre in relazione all'iter della domanda ma, in osservanza a quanto disposto dalla sentenza n. 12718/2009 delle sez. Unite Corte di Cassazione, **non può mai oltrepassare il decorso dei 300 giorni**, costituito da:

- 1) 120 giorni per la formazione del silenzio rifiuto,
- 2) 90 giorni previsti per la presentazione del ricorso al competente Comitato provinciale,
- 3) ulteriori 90 giorni previsti per la formazione del silenzio rigetto.

Il regime decadenziale sopra esposto si applica alle sole ipotesi di **reiezione della domanda di prestazione previdenziale**. Nella parte B del messaggio, l'INPS espone una casistica **utile a comprendere al meglio il complicato meccanismo**.

Il msg. affronta poi i casi di **prestazioni corrisposte in misura inferiore** rispetto al dovuto. L'INPS riprende l'art. 38 del D.L. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011 per riaffermare segue pg.3

l'applicazione della decadenza anche in questi casi con decorrenza di 1 anno dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte. Su tema l'INPS, nella seconda parte del msg., descrive meglio il concetto di **prestazione corrisposta in misura inferiore**; si tratta del caso in cui **la domanda di prestazione è stata definita ma la somma posta in pagamento deriva da un calcolo nel quale non sono stati presi in considerazione alcuni elementi contributivi e/o retributivi già in essere al momento della definizione** della domanda e che avrebbero determinato una prestazione di durata e/o misura superiore.

Infine il msg. tratta il tema della **Prescrizione**. Questo istituto giuridico si applica nel caso in cui un **evento successivo al provvedimento di prima liquidazione** della prestazione possa **determinare un incremento** della prestazione e quindi un nuovo diritto di credito. Il termine per richiedere la differenza di importo maturata è pari a cinque anni e decorrono dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dal verificarsi del fatto sopravvenuto.

Nella seconda parte del messaggio, l'INPS descrive le varie casistiche soggette ai casi di decadenza e prescrizione. Utile sarebbe, da parte dei nostri direttori, informare i legali convenzionati dell'esistenza di questo messaggio.

INPS: Differito al 01-01-2020 il termine di prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni dei dipendenti pubblici

L'atteso provvedimento è stato finalmente emanato: L'INPS, sentito il parere favorevole del Ministero del Lavoro, ha emanato la [circolare n. 117 del 11 dicembre 2018](#), con la quale ha sancito il **differimento dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020 del termine di decorrenza della prescrizione della contribuzione previdenziale dei dipendenti pubblici**. Vengono così modificate le indicazioni comunicate con la [circolare n. 169/2017](#), intitolata "Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche", la quale aveva esteso alla cassa dei dipendenti statali, CTPS, l'applicazione della norma inerente la prescrizione della contribuzione previdenziale, già prevista per le casse pensionistiche CPDEL, CPUG e CPS, ponendo a carico delle Amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'onere da calcolarsi sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Con l'approssimarsi del termine di scadenza del 1° gennaio 2019, i patronati aderenti al Ce.Pa, avevano ripetutamente richiesto il differimento del termine per consentire alle strutture di patronato di gestire con minor criticità la numerosa mole di richieste di lavoratori interessati alla variazione della posizione contributiva e, ai datori di lavoro, il completamento delle operazioni di verifica e l'aggiornamento dei conti assicurativi dei lavoratori, a tutela dei diritti di quest'ultimi, senza incorrere nei maggiori oneri connessi alla prescrizione contributiva. La circolare INPS consente così di stemperare il clima di

preoccupazione che serpeggiava tra i lavoratori dipendenti dei comparti pubblici. Per il patronato INCA nulla cambia, rimane ancora aperto il cantiere degli interventi di sistemazione delle posizioni contributive, con tutte le criticità connesse all'inefficienza della funzionalità della procedura RVPA con l'auspicio di un intervento migliorativo da parte dell'INPS.

INPS: Assegno Sociale sostitutivo delle prestazioni agli invalidi civili. Nuovo requisito anagrafico e ripercussioni sul diritto

Con il [messaggio n. 4570 del 6 dicembre 2018](#), INPS ha dato informazioni in merito all'innalzamento del requisito anagrafico per il diritto all'assegno sociale e affrontato gli effetti derivanti da questa modifica sulle prestazioni agli invalidi civili.

La normativa in vigore (art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) prevede che il requisito anagrafico di 65 anni per l'accesso all'assegno sociale venga aggiornato con cadenza triennale da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. Dall'attuale requisito, valido per il biennio 2016-2018, di 65 anni e 7 mesi, **come sappiamo si passerà ai 67 anni dal 1 gennaio 2019**.

Il nuovo requisito anagrafico avrà una ripercussione sulla **qualifica di "ultrasessantacinquenne" per le prestazioni di assegno sociale sostitutivo della pensione d'inabilità civile e dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile dei sordi**.

Analogamente, anche l'età massima prevista per il diritto alla pensione e all'assegno degli invalidi civili e alla pensione non reversibile dei sordi subirà il medesimo incremento e sarà quindi innalzata di cinque mesi dal 1 gennaio 2019 e vi potranno accedere coloro che hanno un'età compresa tra i 18 e i 67 anni.

Come avvenuto nei precedenti messaggi (n. 16587/2012 e n. 4920/2017), l'Istituto chiarisce che **coloro che compiono il requisito anagrafico attualmente in vigore entro il 31 Dicembre 2018, saranno da considerarsi "ultrasessantacinquenni"** e quindi non potranno accedere alle prestazioni sopra indicate nemmeno in futuro.

Inca Nazionale, con la circolare 409 del 7 Dicembre 2018, ha commentato il messaggio **sottolineando l'effetto discriminatorio di questa ultima previsione: l'accesso alla pensione o assegno degli invalidi civili viene di fatto precluso** a coloro che hanno compiuto entro il 2018 i 66 anni e 7 mesi, anche se presentano la domanda nel 2019 prima del compimento dei 67 anni di età. La consulenza legale di INCA nazionale ha dato indicazioni di contenzioso per queste casistiche, **ritenendo che in materia di invalidità civile il requisito anagrafico vada temporalmente individuato al momento dell'insorgenza dello status di invalido che coincide con la domanda**. Invitiamo i territori a segnalarci questa casistica.

“Decreto sicurezza”

I testi di legge modificati

Nella Gazzetta Ufficiale n° 281 del 3.12.2018 è stata pubblicata la [Legge 132/2018](#) che ha convertito il DL 113/2018. Per quanto concerne l'immigrazione, il diritto di asilo, l'accoglienza e la cittadinanza, di seguito si propongono i testi della normativa modificati dalla Legge 132/2018 con evidenziate le novità:

- [TESTO DEL DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 2018 N. 113](#) , coordinato con la legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132;
- [DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286;](#)
- [DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394;](#)
- [DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2008, n. 25;](#)
- [DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n. 251;](#)
- [DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150;](#)
- [DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 2015, n. 21](#)
- [DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2017, n. 13](#) convertito nella Legge 46/2017;
- [DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142](#)
- [DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1989, n. 416](#) convertito nella Legge 39/90;
- [LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91;](#)
- [LEGGE 12 gennaio 1991, n. 13;](#)

Si invitano i destinatari della Newsletter a segnalare eventuali errori o mancanze.

Fondo sostegno affitto

Illegittimo il bando della Regione Lombardia

La Corte d'Appello di Milano con la [sentenza del 3.12.2018 n° 1966](#) ha deciso su una causa proposta da una cittadina di El Salvador e dalle Associazioni ASGI e APN, che era in precedenza finita anche davanti alla Corte Costituzionale: il requisito, richiesto dalla Regione, dell'esercizio di regolare attività lavorativa e della residenza in Regione per almeno 5 anni, è illegittimo e gli stranieri devono essere ammessi a parità di condizione con i cittadini italiani. La vicenda riguarda il “fondo sostegno affitti” un contributo economico alla locazione riservato alle famiglie in

condizioni di povertà (cioè con meno di 7000 euro di ISEE) introdotto con L. n. 431/1998 poi modificata con L. n. 133/2008. Il contributo consentiva alle famiglie di ottenere una somma pari a due canoni di locazione, con un massimo di 1200 euro. Nel predisporre il bando la Regione Lombardia aveva indicato, per gli stranieri, il requisito della residenza di almeno 10 anni nello Stato o 5 nella regione che era effettivamente previsto dalla L. del 2008 e aveva anche aggiunto, sempre per i soli stranieri, il requisito dell'esercizio di “regolare attività lavorativa”. La Corte d'Appello di Milano aveva sollevato la questione di illegittimità costituzionale della norma e la Corte Costituzionale, con [sentenza n° 166/2018](#) ha dichiarato l'irragionevolezza e dunque l'incostituzionalità del requisito di lungo-residenza. Il giudizio è quindi ripreso davanti alla Corte d'Appello, che con il dispositivo di sentenza emesso oggi (presidente dr. Picciau, giudici a latere dr.ssa Dossi e dr.ssa Bove) ha dichiarato discriminatorio anche il requisito dell'esercizio di regolare attività lavorativa, ordinando alla Regione di ammettere gli stranieri al beneficio, a parità di condizioni con i cittadini italiani. Ora la Regione dovrà riformulare il bando, garantendo l'uguaglianza tra italiani e stranieri e consentendo la presentazione di nuove domande. (fonte: ASGI) discriminatorio anche il requisito dell'esercizio di regolare attività lavorativa, ordinando alla Regione di ammettere gli stranieri al beneficio, a parità di condizioni con i cittadini italiani. Ora la Regione dovrà riformulare il bando, garantendo l'uguaglianza tra italiani e stranieri e consentendo la presentazione di nuove domande. (fonte: ASGI)

Rapporto sulle migrazioni

Rapporto sulle migrazioni

Lo scorso 4 dicembre, a Milano è stato presentato il 24° rapporto Ismu sulle migrazioni, di cui si riporta la sintesi contenuta nel [comunicato stampa](#).



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)